

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO EDUCATIVO
SOVRACOMUNALE PER IL BIENNIO 2013-2014 A SOCIOCULTURALE COOP. SOC.
ONLUS**

L’anno 2012 il giorno 24 del mese di dicembre

TRA LE PARTI

Affidante: Comune di Campagna Lupia con sede in Campagna Lupia via Repubblica 34 Partita IVA 00617710272, nella persona della responsabile del Settore Servizi alla Persona, sig.ra Silvia Callegaro, nata a Mestre il 15.04.1973 del Comune di Campagna Lupia, che agisce in nome e per conto del Comune di Campagna Lupia, domiciliata per la carica presso il Comune di Campagna Lupia in Via Repubblica 34;

E

Affidatario: SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS con sede in via Bembo 2/a di Mestre p.iva 02079350274 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore PAOLO DALLA BELLA, nato a Venezia il 16.05.1972 e residente per la carica in Venezia Marghera via Ulloa n. 5 Codice Fiscale DLLPLA72E16L736B

PREMESSO

- che dal 2005 a tutt’oggi, l’Associazione, che attualmente risulta composta da cinque Comuni della Riviera del Brenta: Campagna Lupia (designato Capofila), Campolongo Maggiore, Vigonovo, Dolo e Fossò ha assicurato, mediante una Convenzionamento diretto con Coop.ve di tipo A) ai sensi della L.R. 23/2006 e della DGRV n. 4189 del 18.12.2007, la realizzazione di un servizio educativo sovra comunale rivolto ai bambini della prima infanzia e della scuola primaria, con finanziamento a totale carico delle Amministrazione Comunali associate;
- che tale intervento ha unanimemente riscontrato positivi risultati, sia dal punto di vista delle famiglie per la qualità educativa, sia dal punto di vista del coinvolgimento con il territorio grazie alla continuità e competenza degli Educatori coinvolti;
- che, a seguito di gara per l’affidamento del servizio educativo sovra comunale di cui sopra per il biennio 2013-2014, è risultata affidataria del servizio la SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS;

- che la Socioculturale è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

Il Comune di Campagna Lupia affida alla SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS con sede in via Bembo 2/a di Mestre, , di seguito denominato affidatario, la gestione di un Servizio Educativo sovracomunale per le attività ludico – ricreative, di animazione e di laboratorio a favore dei bambini della prima infanzia e della scuola primaria residenti nei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Fossò, Dolo e Vigonovo, verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 10 della presente convenzione.

L'affidatario si impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre a partire dal 07.01.2013 con scadenza il 31.12.2014.

Articolo 3

Requisiti dell'Affidatario e di professionalità del personale impiegato

L'affidatario dichiara di essere iscritto alla sezione A dell'Albo regionale delle Cooperative sociali.

L'affidatario presenta inoltre i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006,

ossia:

- a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
- c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) solidità di bilancio dell'impresa;
- e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) qualificazione professionale degli operatori;

i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;

L'affidatario dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella gestione dell'attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Articolo 4

Modalità di svolgimento delle prestazioni

Le attività oggetto della presente Convenzione si svolgeranno nelle sedi designate dalle singole Amministrazioni Comunali di cui all'articolo 1.

Tali sedi vengono date in uso gratuito all'affidatario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

E' compito di ogni singola Amministrazione Comunale di cui all'articolo 1 provvedere che la propria sede data in uso sia a norma con le disposizioni previste in materia di sicurezza ed idonea per lo svolgimento dei servizi oggetto della Convenzione.

L'affidatario dovrà garantire lo svolgimento del Servizio da gennaio a dicembre con un'apertura minima, per ciascun Comune di 37 settimane.

L'affidatario deve garantire l'apertura di due "sotto-servizi" distinti per le due fasce d'età e devono essere garantiti almeno n. 3 (tre) "sotto-servizi" per la fascia d'età della prima infanzia ed almeno n. 6 (sei) "sotto-servizi" per la fascia d'età della scuola primaria.

Deve altresì essere garantita almeno n.1 (una) apertura settimanale per il "sotto-servizio" dedicato ai bambini della prima infanzia e almeno n. 2 (due) aperture settimanali per il "sotto-servizio" dedicato ai bambini della scuola primaria.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative al personale impiegato nel servizio in oggetto.

Pur disponendo di proprio personale in possesso della qualifica e dell'esperienza necessaria per lavorare nel Servizio oggetto della Convenzione, l'affidatario si impegna ad offrire la continuità occupazionale agli operatori finora impiegati nel servizio.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico e relativi obblighi

Prima dell'inizio del servizio, l'affidatario deve comunicare ai referenti dei Comuni di cui all'art.1 il nominativo del responsabile tecnico dell'attività, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del servizio secondo le modalità stabilite dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

L'affidatario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'affidatario adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

L'affidatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

L'affidatario dovrà essere in possesso, al momento della stipulazione della presente Convenzione, di una polizza di responsabilità civile con massimali non inferiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per il risarcimento di eventuali danni che, nel corso della gestione del servizio, potrebbero arrecarsi a persone o cose.

Articolo 9

Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale

L'affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 10

Corrispettivo

L'importo complessivo dovuto all'affidatario per l'intero biennio è determinato in € 95.314,40 Iva esclusa.

Articolo 11

Modalità di pagamento

Il Comune di Campagna Lupia, quale Capofila dell'Associazione dei cinque Comuni della Riviera del Brenta (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Vigonovo e Fossò) di cui alla premessa, è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili relative alla gestione del servizio.

Articolo 12

Verifica del rapporto e valutazione

In ogni momento i Comuni di cui all'art. 1 possono effettuare verifiche e controlli sulla gestione del Servizio per consentire la valutazione periodica della qualità e degli obiettivi raggiunti nella gestione del servizio.

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.

Articolo 14

Inadempienze e cause di risoluzione

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E'causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Articolo 15

Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda

Qualora l'affidatario, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Art. 16

Divieto di cessione del servizio

E' fatto divieto cedere o subappaltare, anche parzialmente, il servizio oggetto della presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa, fatta salva ogni eventuale azione di risarcimento a valere sugli importi maturati.

Articolo 17

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'amministrazione, un membro di fiducia nominato dall'affidatario, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.

Articolo 18

Spese per stipula convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico dell'affidatario. La registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'affidatario dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed esprime consenso al trattamento dei dati ed alla comunicazione per propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Articolo 20

Rinvio alla normativa generale


Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano che gli articoli sono stati discussi e sono stati oggetto di separata trattativa ed approvazione

Letto, approvato e sottoscritto.

Per IL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Silvia Callegaro



Per SOCIOCULTURALE COOP SOC

ONLUS

Paolo Dalla Bella

